

TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE
PARTITE FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
(*SETTLEMENT*)

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO6

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI6
ARTICOLO 2 OGGETTO9

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI10

ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SU BASE ORARIA 10
ARTICOLO 4 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PER FASCE 11
ARTICOLO 5 ENERGIA ELETTRICA IMMESA E PRELEVATA NEI PUNTI DI DISPACCIAMENTO 11
ARTICOLO 6 AREA DI RIFERIMENTO 13
ARTICOLO 7 PRELIEVO RESIDUO DI AREA 13

TITOLO III REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT)14

SEZIONE 1 AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO 14

ARTICOLO 8 RESPONSABILE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO 14
ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELLE IMMISSIONI DI ENERGIA ELETTRICA 15
ARTICOLO 10 PROFILAZIONE ORARIA CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA NEI PUNTI DI IMMISSIONE NON TRATTATI SU BASE ORARIA 15
ARTICOLO 11 INDISPONIBILITÀ DEI DATI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA .. 16
ARTICOLO 12 AGGREGAZIONE DELLE MISURE DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA 17
ARTICOLO 13 PROFILAZIONE ORARIA CONVENZIONALE DI PRELIEVO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 17
ARTICOLO 14 ANAGRAFICA DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO 18
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE 19

SEZIONE 2 PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO 20

ARTICOLO 16 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE 20
ARTICOLO 17 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO 20
ARTICOLO 18 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEI PUNTI DI PRELIEVO 21
ARTICOLO 19 DETERMINAZIONE PER FASCE DELL'ENERGIA PRELEVATA DAI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI MONORARI 22
ARTICOLO 20 DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA PRELEVATA NEL MESE PER PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI PER FASCE PRIVI DI DATI MENSILI 23
ARTICOLO 21 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CRPP 23

SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO 24

ARTICOLO 22 CRITERI GENERALI 24

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 23 CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO EFFETTIVO | 25 |
| ARTICOLO 24 CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO IN BASE ALL'ENERGIA PRELEVATA... | 25 |
| ARTICOLO 25 CORRISPETTIVO PER I PUNTI DI DISPACCIAMENTO CONNESSI IN BASSA TENSIONE..... | 26 |

TITOLO IV CONGUAGLI CON LIQUIDAZIONE SU BASE ANNUALE27

| | |
|--|-----------|
| ARTICOLO 26 CRITERI GENERALI | 27 |
| SEZIONE 1 DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA (CONGUAGLIO LOAD PROFILING) | 27 |
| ARTICOLO 27 CONGUAGLIO LOAD PROFILING | 27 |
| ARTICOLO 28 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO LOAD PROFILING..... | 28 |
| ARTICOLO 29 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE | 29 |
| SEZIONE 2 CONGUAGLIO PER I PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 30 |
| ARTICOLO 30 CONGUAGLIO ANNUALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 30 |
| ARTICOLO 31 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 30 |
| ARTICOLO 32 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE | 31 |
| SEZIONE 3 CONGUAGLIO COMPENSATIVO..... | 31 |
| ARTICOLO 33 AMBITO DI APPLICAZIONE | 31 |
| ARTICOLO 34 CONGUAGLIO COMPENSATIVO..... | 32 |
| ARTICOLO 35 REGOLAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONGUAGLIO COMPENSATIVO | 33 |

TITOLO V OBBLIGHI INFORMATIVI.....33

| | |
|---|----|
| ARTICOLO 36 OBBLIGHI INFORMATIVI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE DISTRIBUTRICI | 33 |
| ARTICOLO 37 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI SOTTESI... | 34 |
| ARTICOLO 38 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI RIFERIMENTO | 36 |
| ARTICOLO 39 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA..... | 39 |
| ARTICOLO 40 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO PER IL CORRISPETTIVO PER I PUNTI DI DISPACCIAMENTO CONNESSI IN BASSA TENSIONE | 40 |
| ARTICOLO 41 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E LORO VALIDITÀ TEMPORALE | 40 |
| ARTICOLO 42 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI..... | 41 |
| ARTICOLO 43 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI | 43 |

TITOLO VI REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE.....45

| | |
|--|----|
| ARTICOLO 44 AMBITO DI APPLICAZIONE | 45 |
|--|----|

| | | |
|-------------|---|----|
| ARTICOLO 45 | PARAMETRI OPERATIVI PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE | 45 |
| ARTICOLO 46 | PREMI E PENALITÀ PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE | 46 |
| ARTICOLO 47 | INDENNIZZI AUTOMATICI PER GLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO | 46 |
| ARTICOLO 48 | MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI, DELLE PENALITÀ E DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI | 46 |
| ARTICOLO 49 | OBBLIGHI INFORMATIVI | 46 |

**TITOLO VII TRATTAMENTO DELL RETTIFICHE AI DATI DI MISURA E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE PARTITE ECONOMICHE.....46**

| | | |
|--|---|-----------|
| ARTICOLO 50 | AMBITO DI APPLICAZIONE | 46 |
| ARTICOLO 51 | RETTIFICHE AI DATI DI MISURA | 46 |
| ARTICOLO 52 | CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE AI DATI DI MISURA | 47 |
| ARTICOLO 53 | RETTIFICHE AI DATI RILEVANTI PER IL CORRISPETTIVO PER I PUNTI DI DISPACCIAMENTO CONNESSI IN BASSA TENSIONE..... | 48 |
| SEZIONE 1 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT..... | | 49 |
| ARTICOLO 54 | PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT | 49 |
| ARTICOLO 55 | SESSIONI DI CONGUAGLIO PER LE RETTIFICHE DI SETTLEMENT | 49 |
| ARTICOLO 56 | RETTIFICHE DI SETTLEMENT AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI IMMISSIONE | 50 |
| ARTICOLO 57 | RETTIFICHE DI SETTLEMENT AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI SU BASE ORARIA | 50 |
| ARTICOLO 58 | RETTIFICHE DI SETTLEMENT AL PRELIEVO RESIDUO DI AREA..... | 50 |
| ARTICOLO 59 | LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE | 51 |
| SEZIONE 2 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE..... | | 52 |
| ARTICOLO 60 | PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE..... | 52 |
| ARTICOLO 61 | SESSIONI DI CONGUAGLIO PER LE RETTIFICHE TARDIVE..... | 52 |
| ARTICOLO 62 | RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI SU BASE ORARIA..... | 52 |
| ARTICOLO 63 | RETTIFICHE TARDIVE AL PRELIEVO RESIDUO DI AREA | 53 |
| ARTICOLO 64 | RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA DIVERSI DAI PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 53 |
| ARTICOLO 65 | RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 54 |
| ARTICOLO 66 | RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI MONORARI..... | 55 |
| ARTICOLO 67 | LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE | 55 |
| SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE..... | | 56 |
| ARTICOLO 68 | OBBLIGHI INFORMATIVI COMUNI ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI | 56 |
| ARTICOLO 69 | OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI SOTTESI.. | 57 |
| ARTICOLO 70 | OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI DI RIFERIMENTO..... | 58 |
| ARTICOLO 71 | OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA..... | 59 |

| | |
|---|-----------|
| ARTICOLO 72 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO .. | 60 |
| ARTICOLO 73 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI | 61 |
| ARTICOLO 74 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI..... | 61 |
| ARTICOLO 75 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI | 62 |
| <u>TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u> | 63 |

| | |
|--|-----------|
| ARTICOLO 76 DISPOSIZIONI FINALI | 63 |
| ARTICOLO 77 CORRISPETTIVO DI GRADUALITÀ PER L'ANNO 2009 | 64 |
| ARTICOLO 78 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE AI DATI DI MISURA RELATIVE ALL'ANNO 2008..... | 64 |
| ARTICOLO 79 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2009 | 65 |
| ARTICOLO 80 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MERITO ALLA VERIFICA FRA ENERGIA DETERMINATA PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E ENERGIA ASSOGGETTATA AL TRASPORTO..... | 65 |
| APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 36.2 | 70 |

TITOLO I
DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) **Codice di Rete** è il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, redatto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) **Conto di Sbilanciamento Effettivo** è il Conto di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06;
 - c) **contratto di dispacciamento** è il contratto per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 111/06;
 - d) **dati rilevanti per il settlement mensile** sono i dati di misura relativi all'energia immessa e prelevata in ciascuna ora nei punti di immissione, eventualmente profilati in via convenzionale, e nei punti di prelievo trattati su base oraria, nonché i dati relativi al prelievo residuo di area;
 - e) **dati rilevanti per i conguagli annuali** sono i dati di misura relativi all'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria nei punti di prelievo non trattati su base oraria;
 - f) **decade** è l'intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall'1 al 10 di ciascun mese, ovvero dall'11 al 20, ovvero dal 21 all'ultimo giorno del mese;
 - g) **fascia geografica** è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;
 - h) **fascia geografica centrale** è l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
 - i) **fascia geografica occidentale** è l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
 - j) **fascia geografica orientale** è l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia;
 - k) **fascia oraria** è ciascuna delle tre fasce orarie definite nella tabella 6 del TIV;
 - l) **messa in servizio del misuratore elettronico** è il complesso delle attività di cui all'Articolo 8bis della deliberazione n. 292/06;

- m) **misuratore elettronico** è un misuratore avente i requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 292/06;
- n) **misuratore elettronico programmato orario** è un misuratore elettronico messo in servizio per il quale è stata attivata la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;
- o) **misuratore orario** è un misuratore diverso dal misuratore elettronico che permette la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;
- p) **orario convenzionale di accensione** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;
- q) **orario convenzionale di spegnimento** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;
- r) **periodo rilevante** è il periodo di cui all'Articolo 11 della deliberazione n. 111/06;
- s) **potenza disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto senza che l'utente sotteso a tale punto sia disconnesso;
- t) **potenza disponibile in prelievo** è la potenza disponibile di cui all'articolo 1, comma 1.1 del TIT;
- u) **potenza disponibile sul punto** è:
 - i) la potenza disponibile in immissione per i punti in cui si verificano prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio;
 - ii) la potenza disponibile in prelievo per tutti i punti di diversi dai punti di cui alla lettera a);
- v) **prima fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso tra l'orario convenzionale di accensione e le ore 24.00;
- w) **punti di dispacciamento di importazione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.11 della deliberazione n. 111/06;
- x) **punti di dispacciamento di esportazione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.12 della deliberazione n. 111/06;
- y) **punti di dispacciamento per unità di consumo** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.5 della deliberazione n. 111/06;
- z) **punti di dispacciamento per unità di produzione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.1 della deliberazione n. 111/06;
- aa) **punti di prelievo domestici** sono i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
- bb) **punti di prelievo non domestici** sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;

- cc) **punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria** sono i punti di immissione o di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria;
- dd) **punti di immissione/prelievo trattati su base oraria** sono i punti di immissione o di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria;
- ee) **punti di immissione/prelievo trattati per fasce** sono i punti non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce;
- ff) **punti di immissione/prelievo trattati monorari** sono i punti non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali non è attivo il trattamento per fasce;
- gg) **rettifiche di settlement** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;
- hh) **rettifiche tardive** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;
- ii) **seconda fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso le ore 0.00 e l'orario convenzionale di spegnimento;
- jj) **settlement mensile** è la determinazione operata da Terna su base mensile delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento;
- kk) **trattamento per fasce** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- ll) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario o da un misuratore elettronico programmato orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- mm) **unità di produzione 74/08** sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al TISP;
- nn) **unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
- oo) **unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- pp) **zona** è ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06;

*

- qq) **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;

- rr) **deliberazione n. 292/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- ss) **TIS** (Testo integrato *settlement*) è il presente provvedimento;
- tt) **TISP** (Testo integrato scambio sul posto) è l'allegato A alla deliberazione 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08, come successivamente integrato e modificato;
- uu) **TIT** (Testo Integrato Trasporto) è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato;
- vv) **TIV** (Testo integrato vendita) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, come successivamente integrato e modificato.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento:

- a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce;
- b) disciplina le modalità per l'espletamento da parte di Terna del *settlement* mensile;
- c) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
- d) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all'energia immessa e prelevata;
- e) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla attività di cui alle precedenti lettere b), c), e d).

2.2 Il *settlement* mensile di cui al comma 2.1, lettera b) comprende:

- a) l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di cui al Titolo IIISezione 1;
- b) l'attribuzione su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di una quota del prelievo residuo di area ai sensi del Titolo IIISezione 2;
- c) la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento ai sensi del Titolo IIISezione 3.

2.3 La determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali di cui al comma 2.1, lettera c) si articola in:

- a) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi del comma 2.2, lettera b), e l'energia effettivamente

- prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi del Titolo IV Sezione 1;
- b) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia elettrica attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento con riferimento al profilo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di cui all'Articolo 13 e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi al Titolo IV Sezione 2;
 - c) una procedura di conguaglio compensativo applicata all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del Titolo IV Sezione 3.
- 2.4 La determinazione delle partite economiche di cui al comma 2.1, lettera d), si articola:
- a) in due sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement* all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VII Sezione 1;
 - b) in una sessione di conguaglio per le rettifiche tardive all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VII Sezione 2.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Applicazione del trattamento su base oraria

- 3.1 Tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione, nonché tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sono trattati esclusivamente su base oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 3.2 e al comma 3.4.
- 3.2 Per i punti di cui al comma 3.1, per cui il misuratore orario od elettronico programmato orario è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 3.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria ai sensi del comma 3.2, i punti di cui al comma 3.1:
- a) sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario od elettronico messo in servizio;

- b) sono trattati monorari se non provvisti di misuratore orario od elettronico messo in servizio.
- 3.4 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione connessa ad un punto di immissione non trattato su base oraria ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria del relativo punto di immissione a condizione che il medesimo sia dotato di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

Articolo 4

Applicazione del trattamento per fasce

- 4.1 Tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica sono trattati esclusivamente per fasce, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.
- 4.2 Per i punti di cui al comma 4.1 per cui il misuratore elettronico è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 4.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2, i punti di cui al comma 4.1 sono trattati monorari.

Articolo 5

Energia elettrica immessa e prelevata nei punti di dispacciamento

- 5.1 L'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa nel medesimo periodo rilevante:
 - a) nei punti di immissione trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;
 - b) nei punti di immissione non trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento profilata per via convenzionale ai sensi dell'Articolo 10.
- 5.2 L'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma:
 - a) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;
 - b) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, profilata per via convenzionale ai sensi dell'Articolo 13;
 - c) della quota del prelievo residuo di area di cui all'Articolo 7 attribuita al medesimo punto di dispacciamento ai sensi del Titolo III Sezione 2 del presente provvedimento.

- 5.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 5.4 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 5.5 Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento, nonché l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento è determinata dal responsabile dell'aggregazione delle misure di cui al comma 8.1.
- 5.6 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
- 5.7 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 5.8 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 6

Area di riferimento

- 6.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
- a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione; tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
 - b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o più imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.
- 6.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 6.1 lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui è interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
- 6.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 7

Prelievo residuo di area

- 7.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
- a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.2;
 - b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.3.
- 7.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma 7.1, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica immessa:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento, determinata, per i punti di immissione non trattati su base oraria, applicando il profilo convenzionale di cui all'Articolo 10 del presente provvedimento.
- 7.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma 7.1, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

- b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;
 - c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, determinata applicando il profilo convenzionale di cui all'Articolo 13 del presente provvedimento.
- 7.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese.
- 7.5 In ciascun mese il delta PRA è pari alla somma algebrica de:
- a) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel mese corrente diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali sarà attivato il trattamento orario dal primo giorno del mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
 - b) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria nel mese corrente che non saranno più attivi nel mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
 - c) l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di nuova attivazione nel mese corrente, determinata sulla base delle disposizioni di cui al comma 21.3, lettera b), contabilizzata con il segno positivo.

TITOLO III
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT)

Sezione 1
AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 8

*Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini del settlement del servizio di
dispacciamento*

- 8.1 Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti il servizio di dispacciamento.
- 8.2 Fino all'anno 2010, ai fini dell'aggregazione delle misure, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto nel presente Titolo.

- 8.3 A partire dall'anno 2011, ai fini dell'aggregazione, Terna si avvale dell'opera di soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.

Articolo 9

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica

- 9.1 Ai fini della determinazione dell'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alle reti di distribuzione ad essa comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del presente Articolo, nonché i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 9.2 Le imprese distributrici comunicano ai sensi del comma 37.1, lettera a), punto i), e del comma 38.1, lettera a), punto i), a Terna i dati di misure delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione non corrispondenti ad un'unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete.
- 9.3 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento ai sensi del comma 37.1, lettera a), punto ii), i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete.
- 9.4 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna ai sensi del comma 38.1, lettera a), punto ii), i dati di misura delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 9.3, nonché le misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW connesse alla propria rete e localizzate all'interno della propria area di riferimento.
- 9.5 Per i punti di immissione non trattati su base oraria, le immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinate ai sensi dell'Articolo 10.
- 9.6 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 10

Profilazione oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria

- 10.1 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato per fasce è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto

nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia.

- 10.2 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato monorario è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese.
- 10.3 Qualora non rilevata su base mensile, l'energia immessa in ciascun mese in ciascun punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.

Articolo 11

Indisponibilità dei dati relativi all'energia elettrica immessa

- 11.1 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso alla rete di trasmissione nazionale non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, si applicano i criteri di ricostruzione dei dati di misura riportati da Terna nel Codice di Rete.
- 11.2 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso ad una rete di distribuzione non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, il medesimo punto è trattato per fasce e l'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria del medesimo mese nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5. In caso contrario l'impresa distributrice ricostruisce l'energia immessa in ciascuna ora del mese a partire dai dati di misura disponibili tramite l'applicazione di opportuni criteri di stima.
- 11.3 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato per fasce non sia disponibile in una fascia oraria di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nella medesima fascia oraria nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.
- 11.4 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un mese in un punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW non sia disponibile per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nel medesimo mese dal medesimo punto di immissione è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui comma 11.5.
- 11.5 Qualora necessario, le imprese distributrici stimano l'energia immessa in una fascia oraria o in un mese sulla base dei dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per un fattore convenzionale di autoconsumo posto pari a 0,8.

Articolo 12

Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica

- 12.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, Terna aggrega:
- a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ad essa comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del presente Articolo;
 - b) la quota del prelievo residuo di area attribuita in ciascuna ora a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della Sezione 2 del presente Titolo.
- 12.2 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano alla propria impresa distributtrice di riferimento ai sensi del comma 37.1, lettera b) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo trattati su base oraria e a punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 12.3 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano a Terna ai sensi del comma 38.1, lettera b), i dati di misura dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 12.2, nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo trattati su base oraria e a punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 12.4 Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, i prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinati ai sensi dell'Articolo 13.
- 12.5 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.

Articolo 13

Profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica

- 13.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna ora da ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari:
- a) nelle ore appartenenti interamente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;
 - b) nelle ore appartenenti interamente alla seconda fascia di accensione all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;

- c) nell'ora appartenente parzialmente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
 - d) nell'ora appartenente parzialmente alla seconda fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
 - e) in tutte le restanti ore, a zero.
- 13.2 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari al rapporto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'anno precedente;
 - b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nell'anno precedente e 60.
- 13.3 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributrice entro l'1 maggio di ciascun anno e ha valore dall'1 giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

Articolo 14

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

- 14.1 Le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione connessi alla propria rete e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
- 14.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione ed aggiornamento del medesimo codice.
- 14.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 14.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento e nella deliberazione n. 111/06.

Articolo 15

Corrispettivi per l'aggregazione delle misure

15.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in immissione pari alla somma de:

- a) il prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAI} di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti diverse dalle unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;
- b) il prodotto fra il corrispettivo unitario $\overline{CAP_G}$ di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

15.2 Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure in prelievo pari al prodotto fra:

- a) la somma dei valori $\overline{CAP_D}$ e $\overline{CAP_G}$ di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- b) il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento.

15.3 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributrice avente punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese ai sensi dell'Articolo 12 pari a:

- a) per un numero compreso fra 1 e 50 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1

$$\overline{CAP_D} = \overline{CAP_F} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{DU}} ;$$

- b) per un numero compreso fra 51 e 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP_D} = \overline{CAP_F} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{DU}} + (PTO_P - 50) \cdot \overline{CAP_{D50}} ;$$

- c) per un numero superiore a 400 di punti di prelievo trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$\overline{CAP_D} = \overline{CAP_F} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{DU}} + 350 \cdot \overline{CAP_{D50}} + (PTO_P - 400) \cdot \overline{CAP_{D400}}$$

dove:

- PTO_P è il numero di punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;
- UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;
- \overline{CAP}_F , \overline{CAP}_{DU} , \overline{CAP}_{D50} , \overline{CAP}_{D400} sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Sezione 2

PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Criteria per la determinazione convenzionale

- 16.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento, è convenzionalmente attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, una quantità di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.
- 16.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;
 - ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'Articolo 17.

Articolo 17

Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento

- 17.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
- 17.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'Articolo

18, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinati per i punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non sono trattati su base oraria nel corso del mese considerato.

- 17.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
- 17.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Articolo 18

Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo

- 18.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e sono differenziati per mese e per fascia oraria.
- 18.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: $CRPP_{F_i}^f$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^f = \frac{EP_{F_i}^f}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- a) $EP_{F_i}^f$ è l'energia prelevata nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente, dal medesimo punto di prelievo, come rilevata dai dati di misura o determinata ai sensi dell'Articolo 20;
- b) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

- 18.3 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato monorario (di seguito: $CRPP_{F_i}^m$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^m = \frac{EP_{F_i}^m}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- a) $EP_{F_i}^m$ è l'energia prelevata nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi dell'Articolo 19;
- b) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Articolo 19

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari

19.1 In ciascuna area di riferimento l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato monorario, è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

- a) EP_u^m è l'energia prelevata nel medesimo mese dal medesimo punto di prelievo, determinata applicando al singolo punto di prelievo i criteri di cui al comma 28.4;
- b) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 19.2, complessivamente prelevata nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- c) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

19.2 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i}^m$ complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i}^m = E_{F_i}^{f+m} - E_{F_i}^f$$

dove:

- a) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- b) $E_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.

Articolo 20

Determinazione dell'energia prelevata nel mese per punti di prelievo trattati per fasce privi di dati mensili

20.1 L'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata da ciascun punto di prelievo trattato per fasce per il quale l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i non è registrata dai misuratori elettronici ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), è determinata come:

$$EP_{F_i}^f = \sum_h EP_h^f$$

dove:

- a) EP_h^f è l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nell'ora h , determinata ai sensi del comma 20.2;
- b) la sommatoria $\sum_h EP_h^f$ è estesa a tutte le ore appartenenti al medesimo mese e alla medesima fascia.

20.2 L'energia EP_h^f prelevata in ciascuna ora h da ciascun punto di prelievo trattato per fasce di cui al TIV, comma 27.7, lettera c) è determinata come:

$$EP_h^f = \frac{PRA_h}{\sum_h PRA_h} EP_{F_i}^f \text{ per}$$

dove:

- a) PRA_h è il prelievo residuo di area relativo alla medesima ora h ;
- b) $EP_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nella fascia F_i cui appartiene l'ora considerata, determinata con riferimento al periodo *per* per il quale sono registrati i dati di misura ai sensi del comma 27.7, lettera c) del TIV;
- c) la sommatoria $\sum_h PRA_h$ è estesa a tutte le ore appartenenti alla fascia F_i cui appartiene l'ora h considerata, incluse nel periodo *per* di cui al punto b).

Articolo 21

Modalità di determinazione ed aggiornamento dei CRPP

21.1 I CRPP per tutti i mesi e tutte le fasce orarie sono determinati dalle imprese distributrici su base annuale entro il 20 maggio di ciascun anno sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno precedente a quello in cui sono determinati. I CRPP così determinati hanno validità dal giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.

21.2 I CRPP sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del

dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio di ciascun anno.

- 21.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese del periodo di cui al comma 21.1:
- a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono applicate:
 - i) le disposizioni di cui al comma 18.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari con riferimento ai soli mesi e fasce orarie prive dei dati di prelievo effettivi;
 - ii) le disposizioni di cui al comma 18.2 relative ai punti di prelievo trattati per fasce nei mesi e nelle fasce orarie in cui sono disponibili i dati di prelievo effettivi;
 - b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono comunque applicate le disposizioni di cui al comma 18.2 considerando validi dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
- 21.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dal contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico al contratto di dispacciamento di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico. Essi hanno validità fino al 31 maggio immediatamente successivo.
- 21.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento annuale di cui al comma 21.1.

Sezione 3
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI
DISPACCIAMENTO

Articolo 22
Criteria generali

- 22.1 Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza, Terna determina:
- a) l'energia immessa e prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento;
 - b) i corrispettivi di cui all'Articolo 23 e all'Articolo 24 di competenza di ciascun utente del dispacciamento.
- 22.2 Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:

- a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 23 relativi a ciascun punto di dispacciamento incluso nel proprio contratto di dispacciamento;
- b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga a Terna i corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'Articolo 24;
- c) qualora avente inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, paga a Terna se positivi, ovvero riceve da Terna se negativi, i corrispettivi per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui all'Articolo 25 e di gradualità per l'anno 2009 di cui all'Articolo 77.

Articolo 23

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

- 23.1 In ciascun periodo rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al prodotto tra:
 - a) lo sbilanciamento effettivo di cui al comma 23.2 relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
 - b) il prezzo di sbilanciamento applicabile, ai sensi dell'Articolo 40 della deliberazione n. 111/06, nel medesimo periodo rilevante al medesimo punto di dispacciamento, in base alla tipologia di punto di dispacciamento e al segno dello sbilanciamento effettivo.
- 23.2 In ciascun periodo rilevante, lo sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al saldo fisico del relativo Conto di Sbilanciamento Effettivo, determinato ai sensi del comma 21.1 della deliberazione n. 111/06.
- 23.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.
- 23.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 24

Corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata

- 24.1 In ciascun mese il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
 - a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;

- b) il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 della deliberazione n. 111/06 relativo al trimestre cui il mese considerato appartiene.
- 24.2 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 della deliberazione n. 111/06.
- 24.3 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 46 della deliberazione n. 111/06.
- 24.4 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza fra perdite effettive e perdite standard nelle reti di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 47 della deliberazione n. 111/06.
- 24.5 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 48 della deliberazione n. 111/06.
- 24.6 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 73 della deliberazione n. 111/06.

Articolo 25

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei

punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia e all'energia elettrica prelevata dai medesimi punti.

- 25.2 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 25.1 non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 76.1.

TITOLO IV CONGUAGLI CON LIQUIDAZIONE SU BASE ANNUALE

Articolo 26 *Criteria generali*

- 26.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio relative:
- a) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 1 del presente Titolo;
 - b) ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del presente Titolo;
 - c) ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nelle aree di riferimento in cui non risulta soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'Articolo 33, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 3 del presente Titolo.

Sezione 1 **DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA (CONGUAGLIO LOAD PROFILING)**

Articolo 27 *Conguaglio load profiling*

- 27.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio *load profiling* a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare.
- 27.2 Le partite economiche di conguaglio *load profiling* risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'Articolo 28 e dai prezzi di cui al comma 29.2 calcolati per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria.

27.3 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico in ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e all'anno di competenza, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento determinata ai sensi del comma 28.2 e l'energia elettrica assoggettata al trasporto nella medesima area sia minore del 2% della maggiore delle due.

Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio load profiling

28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

- a) l'energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 28.2, prelevata nel medesimo mese e nella fascia oraria F_i dal medesimo utente del dispacciamento;
- b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 16.

28.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = E_{F_i u}^f + E_{F_i u}^m$$

dove:

- a) $E_{F_i u}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- b) $E_{F_i u}^m$ è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.3.

28.3 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i u}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_i u}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_u^m$$

dove:

- a) E_u^m è l'energia di cui al comma 28.4 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
- b) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 19.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
- c) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia E_u^m prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
- b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
- c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.

28.5 L'energia $EP_{F_i}^f$ prelevata da ciascun punto di prelievo trattato per fasce per il quale l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i non è registrata dai misuratori ai sensi del TIV, comma 27.7, lettera c), è determinata ai sensi dell'Articolo 20.

Articolo 29

Regolazione delle partite economiche

29.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a) la partita fisica di conguaglio *load profiling* di propria competenza relativa alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinata ai sensi del comma 28.1;

- b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 29.2, fatto salvo quanto previsto al comma 29.4.
- 29.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui all'Articolo 24 che si sono verificati in ciascuna ora della fascia oraria.
- 29.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo localizzati nell'area considerata.
- 29.4 Qualora si verifichi la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1 della deliberazione n. 111/06, nelle aree di riferimento nelle quali si è verificata la predetta condizione, ai fini della determinazione del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 29.2, sono escluse le ore in cui si è verificata la predetta condizione.

Sezione 2

CONGUAGLIO PER I PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 30

Conguaglio annuale per l'illuminazione pubblica

- 30.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica a seguito della determinazione dell'energia prelevata nell'anno medesimo da ogni utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.
- 30.2 Le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica risultano dal prodotto delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui al comma 31.1 e dai prezzi di cui al comma 32.2. calcolati per ciascuna fascia geografica.

Articolo 31

Partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica

- 31.1 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica di ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di

dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria è pari alla differenza fra:

- a) l'energia effettivamente prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella medesima fascia geografica nel periodo di anno in cui tali punti di prelievo sono stati inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) l'energia complessivamente attribuita, nel medesimo anno, al medesimo utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo di cui alla lettera a) sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 13.

Articolo 32

Liquidazione delle partite economiche

32.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, per ciascuna fascia geografica, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:

- a) la partita fisica di conguaglio IP relativa al medesimo utente del dispacciamento e alla medesima fascia geografica determinata ai sensi del comma 31.1;
- b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica nell'anno precedente nella medesima fascia geografica, determinato ai sensi del comma 32.2.

32.2 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica è pari alla media, ponderata per i minuti di accensione di ciascuna ora, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata di cui all'Articolo 24 che si sono verificati in ciascuna ora dell'anno considerato.

Sezione 3

CONGUAGLIO COMPENSATIVO

Articolo 33

Ambito di applicazione

33.1 Le disposizioni di cui alla presente Sezione, ferme restando le disposizioni relative al conguaglio di cui alla Sezione 1 del presente Titolo, si applicano con riferimento all'anno successivo nelle aree di riferimento in cui all'1 agosto di ciascun anno si prevede, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 37.4 lettera b), che nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:

- a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo;
- b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico sia stata prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 34

Conguaglio compensativo

34.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno medesimo con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare.

34.2 Il corrispettivo di conguaglio compensativo C_u^{comp} è determinato come:

$$C_u^{comp} = P^{nd} \cdot E_u^{nd} - P^d \cdot E_u^d$$

dove:

- a) E_u^{nd} è l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ mese}^{nd}$ di cui al comma 34.3, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno precedente;
- b) E_u^d è l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, pari alla somma delle energie $E_{u\ mese}^d$ di cui al comma 34.4, prelevate dal medesimo utente del dispacciamento in ciascun mese dell'anno precedente;
- c) P^{nd} e P^d sono i corrispettivi unitari rispettivamente relativi ai punti di prelievo non domestici e domestici, di cui alla Tabella 3 allegata al presente provvedimento.

34.3 Ai fini della determinazione dell'energia E_u^{nd} di cui al comma 34.2, lettera a), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mese}^{nd}$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 28.4.

34.4 Ai fini della determinazione dell'energia E_u^d di cui al comma 34.2, lettera b), in ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{u\ mese}^d$ prelevata in ciascun mese da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare è determinata sulla base dei criteri di cui al comma 28.4.

Articolo 35

Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo

35.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo trattati monorari, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, il corrispettivo C_u^{comp} determinato ai sensi del comma 34.2.

35.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'area considerata.

TITOLO V OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 36

Obblighi informativi comuni a tutte le imprese distributrici

36.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributtrice:

- a) comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) comunica a Terna le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento di cui all'Articolo 15.

36.2 Entro il sest'ultimo giorno di ciascun mese, ciascuna impresa distributtrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente nel mese successivo, iscritti nel registro di cui al comma 14.1 in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1 del presente provvedimento.

Articolo 37

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

37.1 Entro il giorno 15 di ciascun mese ciascuna impresa distributtrice sottesa:

- a) ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica:
 - i) determina e comunica a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete;
 - ii) determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente dai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connessi alla propria rete;
- b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l'energia elettrica complessivamente prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale;
- c) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento la somma, distinta per utente del dispacciamento, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo;
- d) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributtrice di riferimento:
 - i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico;
 - ii) determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
- e) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte della propria impresa distributtrice di riferimento, comunica alla medesima,

relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:

- i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione, compresi i punti di immissione non trattati su base oraria per cui l'energia elettrica immessa in ciascuna ora è determinata ai sensi dell'Articolo 10;
 - iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento, compresi i punti di interconnessione non trattati su base oraria per i quali l'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora è determinata ai sensi del comma 7.4, lettera a);
- f) ai fini della determinazione del delta PRA, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento, la quota parte di delta PRA del mese corrente, relativa ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale.

37.2 Entro il 26 di aprile di ciascun anno, ai fini della determinazione con cadenza annuale dei CRPP, ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:

- a) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;
- b) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.

37.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale:

- a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 28.2;
- c) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2:
 - i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 34.2, lettera a) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;

- ii) l'energia E_u^d di cui al comma 34.2, lettera b) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

37.4 Entro il 25 luglio di ciascun anno, ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 33.1 ciascuna impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:

- a) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;
- b) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo;
- c) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
- d) l'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico che saranno trattati per fasce all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 38

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

38.1 In ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

- a) ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica:
 - i) entro il giorno 15 determina e comunica a Terna l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione non corrispondente ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW connesso nella propria rete;
 - ii) entro il giorno 20, determina e comunica a Terna l'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente dai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW localizzati nella propria area di riferimento;
- b) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, entro il giorno 20 determina e comunica a Terna l'energia elettrica complessivamente prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento;

- c) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese determina e comunica a Terna la somma, distinta per utente del dispacciamento e per fascia geografica, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo;
- d) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa entro il giorno 18, comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma 7.4, lettera a), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;
- e) ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica:
 - i) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;
 - ii) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:
 - determina i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico;
 - comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
 - rende disponibile sul proprio sito internet ed invia all'Autorità il valore del delta PRA del mese corrente, relativo ai punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento.

38.2 Entro il 5 maggio di ciascun anno, ai fini della determinazione da parte delle proprie imprese distributrici sottese dei CRPP e dell'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento, ciascuna impresa distributtrice di riferimento rende disponibili alle imprese distributrici ad essa sottese:

- a) l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento,

determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;

- b) l'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2 prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.

38.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento:

- a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia, distinta per ciascuna fascia geografica, complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 28.2;
- c) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2:
 - i) l'energia E_u^{nd} di cui al comma 34.2, lettera a) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
 - ii) l'energia E_u^d di cui al comma 34.2, lettera b) complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo domestici trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.

38.4 Entro l'1 agosto di ciascun anno, ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 33.1 ciascuna impresa distributrice di riferimento comunica a Terna:

- a) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo;
- b) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire all'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 39

Obblighi informativi propri di Terna

39.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, Terna:

- a) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.1 lettera b), con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, comunica a ciascun utente del dispacciamento la somma delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica che saranno inclusi nel suo contratto di dispacciamento nel mese successivo, distinta per fascia geografica ed area di riferimento;
- c) ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica:
 - i) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese precedente e lo comunica all'Autorità nelle modalità da questa definite;
 - ii) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti.

39.2 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna:

- a) ai fini del conguaglio per l'illuminazione pubblica:
 - i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell'anno precedente sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa all'anno precedente di sua competenza in ciascuna fascia geografica;
 - ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2., relativo a ciascuna fascia geografica;
- b) ai fini del conguaglio *load profiling*:
 - i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio *load profiling* di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, e in ciascun mese dell'anno precedente;
 - ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente;

- c) ai fini del conguaglio compensativo determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il corrispettivo C_u^{comp} di sua competenza in ciascuna area di riferimento.
- 39.3 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorità i dati di cui al comma 38.4, dando evidenza dell'eventuale verifica della condizione di cui al comma 33.1 e dell'eventuale applicazione del corrispettivo C_u^{comp} con decorrenza dall'anno successivo.
- 39.4 Terna trasmette mensilmente all'Autorità, con riferimento al mese precedente, una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 40

Obblighi informativi propri degli utenti del dispacciamento per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 40.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.

Articolo 41

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale

- 41.1 I dati comunicati ai sensi del comma 37.1, lettere a) e b) e del comma 38.1, lettere a) e b) sono determinati facendo riferimento:
- a) per i punti di immissione trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione rilevati su base mensile, tenendo altresì conto di quanto previsto all'Articolo 11; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
 - b) per i punti di immissione trattati monorari con potenza disponibile sul punto non superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione stimati su base mensile ai sensi del comma 10.3; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
 - c) per i punti di prelievo trattati su base oraria, ai dati effettivi di prelievo rilevati su base mensile; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura o di incongruenza nei dati rilevati; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancato prelievo per fuori servizio o inutilizzazione degli impianti.

- 41.2 I dati comunicati ai sensi del comma 37.3 e 38.3 sono determinati facendo riferimento:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di prelievo bimestrali o mensili, tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 28.5; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo effettivi annuali e, qualora disponibili, a dati di prelievo relativi a periodi inferiori all'anno; i dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;
 - c) per i punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT ai sensi del TIT, a dati di prelievo determinati tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferiscono.
- 41.3 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 37.2 lettera a), e di cui al comma 38.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali nell'anno corrente sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.

Articolo 42

Inottemperanza agli obblighi informativi

- 42.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere a), b) e c) e d):
- a) al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica per i punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, Terna utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, Terna considera il suddetto dato pari a zero;
 - b) al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica per i punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW e al fine dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, al fine della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica e al fine della determinazione dei CRPU, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 42.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere e) e f) al fine della determinazione del prelievo residuo di area e del delta PRA, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.

42.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 37.2 e 37.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa:

- a) ai fini della determinazione dell'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2, prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero:
 - i) l'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia e in ciascun mese dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;
 - ii) l'energia complessivamente prelevata in ciascun mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il 31 maggio localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, considera, limitatamente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;
- c) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;
- d) al fine della determinazione del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui al comma 34.2., considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

42.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 38.1 lettera a), b) c) e e), Terna:

- a) utilizza i dati relativi alle immissioni e ai prelievi di energia elettrica comunicati il mese precedente;
- b) utilizza i dati relativi e al prelievo residuo di area riferiti al medesimo mese dell'anno precedente;

- c) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente e agli utenti del dispacciamento risultano aver concluso un contratto di dispacciamento nella medesima area ai sensi della comunicazione di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 111/06, utilizza i CRPU comunicati il mese precedente; qualora necessario Terna aggiorna il CRPU dell'Acquirente Unico ai sensi del comma 17.3;
 - d) per la determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica utilizza l'energie orarie convenzionali comunicate il mese precedente.
- 42.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 38.1 lettera d), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.
- 42.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 38.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.
- 42.7 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 37.4 ai fini della verifica della condizione di cui al comma 33.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 42.8 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 37 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi cui sono destinatarie ai sensi dell'Articolo 38, da parte delle imprese distributrici di riferimento.
- 42.9 Le imprese distributrici inadempienti agli obblighi informativi di cui al presente Titolo rispondono in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.

Articolo 43

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

- 43.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 37 e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'Articolo 38, acquisiscono carattere definitivo:
- a) il giorno 15 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica relative ai punti di immissione non corrispondenti ad unità

di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW;

- b) il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni relative ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica e ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata e del prelievo residuo di area;
- c) il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione del CRPU e dell'energia oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento;
- d) il 20 maggio dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione delle partite relative ai conguagli annuali;
- e) il 10 agosto dell'anno in cui sono stati comunicati per le comunicazioni ai fini della verifica della condizione di cui al comma 33.1.

43.2 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera a), i dati di misura comunicati ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata e del prelievo residuo di area acquisiscono carattere definitivo e non possono più essere modificati ai fini del *settlement* mensile. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche di *settlement* o rettifiche tardive ai sensi dell'Articolo 51.

43.3 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera b), i CRPU e le energie orarie convenzionali attribuite a ciascun utente del dispacciamento acquisiscono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificate, fatto salvo quanto previsto ai commi 43.4 e 43.5.

43.4 Qualora in un'area di riferimento, in un mese e in una fascia oraria, un CRPU non nullo sia attribuito ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, l'impresa distributrice di riferimento della medesima area può rettificare il valore del CRPU suddetto anche successivamente al termine di cui al comma 43.1 lettera b), purchè ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce. In tale caso Terna:

- a) attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria al predetto utente del dispacciamento una quota del prelievo residuo di area pari a zero;
- b) aggiorna il CRPU dell'Acquirente Unico relativo al medesimo mese e alla medesima fascia oraria ai sensi del comma 17.3;
- c) attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria all'Acquirente Unico una quota del prelievo residuo di area pari a zero determinata sulla base del CRPU aggiornato ai sensi della precedente lettera b).

Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del *settlement* mensile.

- 43.5 Qualora in una fascia geografica e in un mese, un'energia oraria convenzionale non nulla sia attribuita ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, l'impresa distributrice di riferimento della medesima area può rettificare il valore dell'energia oraria convenzionale suddetta anche successivamente al termine di cui al comma 43.1 lettera b), purchè ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria convenzionale si riferisce. In tale caso la medesima impresa distributrice è autorizzata a considerare pari a zero l'energia prelevata dal predetto utente del dispacciamento in ciascuna ora con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria. Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del *settlement* mensile.
- 43.6 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera c), tutte le rettifiche ai dati di misura comunicati ai fini delle determinazioni delle partite relative ai conguagli annuali sono gestite come rettifiche tardive ai sensi del comma 51.3.
- 43.7 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera d), le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti dalle imprese distributrici di riferimento acquisiscono carattere definitivo e non possono più essere modificate sino all'anno successivo.

TITOLO VI

REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE

Articolo 44

Ambito di applicazione

- 44.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo definiscono:
- a) i parametri operativi alla base dell'incentivazione dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica;
 - b) le modalità di erogazione dei premi e delle penalità connesse all'incentivazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 45

Parametri operativi per l'aggregazione delle misure

- 45.1 I parametri operativi per l'aggregazione delle misure da parte di Terna e delle imprese distributrici saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 46

Premi e penalità per l'aggregazione delle misure

- 46.1 I premi e le penalità per l'aggregazione delle misure in funzione dei parametri operativi di cui al comma 45.1 saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 47

Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

- 47.1 Gli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento in funzione dell'ottemperanza agli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici ai sensi dell'Articolo 36 saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 48

Modalità di erogazione dei premi, delle penalità e degli indennizzi automatici

- 48.1 Le modalità per l'erogazione dei premi e delle penalità di cui al comma 46.1 e degli indennizzi automatici di cui al comma 47.1 saranno definite dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 49

Obblighi informativi

- 49.1 Gli obblighi informativi posti in carico alle imprese distributrici e a Terna per la regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure saranno definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

TITOLO VII

**TRATTAMENTO DELL'RETTIFICHE AI DATI DI MISURA E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE PARTITE ECONOMICHE**

Articolo 50

Ambito di applicazione

- 50.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di determinazione delle partite economiche di conguaglio insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.

Articolo 51

Rettifiche ai dati di misura

- 51.1 Le rettifiche ai dati di misura si dividono in rettifiche di *settlement* e in rettifiche tardive.

51.2 Le rettifiche di *settlement* sono le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al:

- a) giorno 15 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione non corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW;
- b) giorno 20 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area, ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW.

51.3 Le rettifiche tardive sono:

- a) le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;
- b) le rettifiche ai dati rilevanti per i conguagli annuali di cui al Titolo IV del presente provvedimento, comunicate a Terna successivamente al 20 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Articolo 52

Criteria generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura

52.1 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse Terna:

- a) aggiorna le energie immesse e prelevate in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento e ridetermina i relativi sbilanciamenti effettivi;
- b) applica:
 - i) agli sbilanciamenti effettivi relativi a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante, come rideterminati ai sensi della precedente lettera a), i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 23.1, lettera b), applicati per il *settlement* mensile del medesimo periodo rilevante;
 - ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun mese come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i corrispettivi unitari di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'Articolo 24, applicati per il *settlement* mensile del medesimo mese;
- c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata.

52.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse, in aggiunta alle disposizioni di cui al comma 52.1, Terna:

- a) aggiorna le energie complessivamente prelevate da ciascun utente del dispacciamento con riferimento:
 - i) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
 - ii) ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
 - iii) ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari;ù
- b) applica:
 - i) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* relative alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia;
 - ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare e in ciascuna fascia geografica con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa alla medesima fascia geografica;
 - iii) all'energia complessivamente prelevata in ciascun anno solare e in ciascuna area di riferimento da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i corrispettivi unitari di cui al comma 34.2, lettera c);
- c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di conguaglio *load profiling*, di conguaglio per l'illuminazione pubblica e di conguaglio compensativo.

Articolo 53

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

- 53.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari di cui all'Articolo 25 in vigore nel periodo cui il dato di energia elettrica rettificato si riferisce e considerando a titolo di acconto quanto

già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

Sezione 1

PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT

Articolo 54

Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

- 54.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* sono liquidate nelle sessioni di conguaglio di cui all'Articolo 55 e sono determinate:
- a) ai sensi dell'Articolo 56 per le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione;
 - b) ai sensi dell'Articolo 57 per le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - c) ai sensi dell'Articolo 58 per le rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area.

Articolo 55

Sessioni di conguaglio per le rettifiche di settlement

- 55.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement*:
- a) nella sessione di conguaglio SEM1 per quanto riguarda le rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno comunicate entro il 20 novembre del medesimo anno, ad eccezione delle rettifiche relative al prelievo residuo di area e delle rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
 - b) nella sessione di conguaglio SEM2, per quanto riguarda le rettifiche di *settlement* relative al medesimo anno, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).
- 55.2 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell'anno precedente e a ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*, ivi incluse le rettifiche trattate nella sessione SEM1, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due.

Articolo 56

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione

- 56.1 Le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in immissione.
- 56.2 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione, Terna:
- a) aggiorna l'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;
 - b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b, punto i).
- 56.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche ai dati di misura dei punti di immissione associate all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di immissione per cui ai fini dell'aggregazione delle misure sono stati utilizzati dati di stima ai sensi del comma 10.3 e dell'Articolo 11.

Articolo 57

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria

- 57.1 Le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 57.2 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria, Terna:
- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;
 - b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b, punto i);
 - c) procede al conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b), punto ii).

Articolo 58

Rettifiche di settlement al prelievo residuo di area

- 58.1 Le rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area generano partite economiche di competenza dell'Acquirente Unico.
- 58.2 A seguito di rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area, Terna:

- a) aggiorna il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora;
- b) non aggiorna la quota del prelievo residuo di area attribuita agli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo III Sezione 2 del presente provvedimento;
- c) calcola il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, utilizzando il prelievo residuo di area già utilizzato per il *settlement* mensile;
- d) attribuisce all'Acquirente Unico la partita fisica insorgente dalle rettifiche di al prelievo residuo di area di cui al comma 58.3 relativa a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, valorizzandola al prezzo medio dell'energia prelevata di cui alla precedente lettera c), relativo alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria.

58.3 A seguito di rettifiche di *settlement*, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:

- a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati ai sensi del comma 58.2, lettera a);
- b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati nel *settlement* mensile.

58.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche al prelievo residuo di area dovute all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

Articolo 59

Liquidazione delle partite economiche

59.1 Entro il 31 dicembre di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM1 relativa al medesimo anno solare.

59.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente.

59.3 Entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente, ivi inclusa la partita di conguaglio insorgente da rettifiche al prelievo residuo di area.

Sezione 2
PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE

Articolo 60

Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

- 60.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono liquidate nella sessione di conguaglio tardivo di cui all'Articolo 61 e sono determinate:
- a) ai sensi dell'Articolo 62 per le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - b) ai sensi dell'Articolo 63 per le rettifiche tardive al prelievo residuo di area;
 - c) ai sensi dell'Articolo 64 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
 - d) ai sensi dell'Articolo 65 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
 - e) ai sensi dell'Articolo 66 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari.

Articolo 61

Sessioni di conguaglio per le rettifiche tardive

- 61.1 Per ciascun anno solare, Terna effettua un'unica sessione di conguaglio per le rettifiche tardive, nella quale sono determinate le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive comunicate entro il 20 maggio del medesimo anno relative:
- a) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del secondo, terzo e quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente;
 - b) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;
 - c) ai dati rilevanti per i conguagli annuali del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente.

Articolo 62

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria

- 62.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'Articolo 56 e all'Articolo 57 per le rettifiche di *settlement* ai medesimi dati.

Articolo 63

Rettifiche tardive al prelievo residuo di area

- 63.1 Le rettifiche tardive al prelievo residuo di area sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'Articolo 58 per le rettifiche di *settlement*, fatto salvo quanto previsto al comma 63.2.
- 63.2 A seguito di rettifiche tardive al prelievo residuo di area, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:
- a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati a seguito delle predette rettifiche;
 - b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;
 - ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 64

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

- 64.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 64.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:
- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
 - b) determina la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo di cui al comma 64.3 o al comma 64.4 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto i).
- 64.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, è pari alla differenza fra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 64.2, lettera a);
- b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;
 - ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

64.4 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo dell'Acquirente Unico è pari alla somma, cambiata di segno, delle partite fisiche di conguaglio *load profiling* tardivo relative alla medesimo mese e alla medesima fascia oraria di competenza degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'area considerata.

Articolo 65

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

- 65.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 65.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:
 - a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
 - b) determina la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di cui al comma 65.3 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto ii).

65.3 In ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare è pari alla differenza fra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 65.2, lettera a);
- b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;
 - ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 66

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari

66.1 Oltre a contribuire alla determinazione delle partite economiche di cui all'Articolo 64, le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari generano ulteriori partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.

66.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari, Terna:

- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna area di riferimento da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) procede al conguaglio del corrispettivo di conguaglio compensativo di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno e in ciascuna area di riferimento secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto iii), considerando a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo e a ciascun anno.

Articolo 67

Liquidazione delle partite economiche

67.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno ciascun utente del dispacciamento regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di tardive di propria competenza relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, determinate nella sessione di conguaglio tardivo espletata nel medesimo anno.

67.2 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

67.3 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

Sezione 3

OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE

Articolo 68

Obblighi informativi comuni alle imprese distributrici

68.1 Entro il 20 novembre di ciascun anno, con riferimento al primo semestre del medesimo anno, ciascuna impresa distributtrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

68.2 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico:

- a) con riferimento all'anno precedente, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) con riferimento al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 69

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

- 69.1 Entro il 15 novembre di ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno, ciascuna impresa distributtrice sottesa:
- a) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) determina e comunica alle propria impresa distributtrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b) e lettera e) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.
- 69.2 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice sottesa:
- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*:
 - i) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - ii) determina e comunica alle propria impresa distributtrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b), lettera c) e lettera e) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive:
 - i) determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto i) relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 - ii) determina e comunica alle propria impresa distributtrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera a), punto ii), lettera b), lettera c) e lettera e) relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 - iii) determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, i dati di cui al comma 37.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
- 69.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto, ciascuna impresa distributtrice sottesa, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l'energia assoggettata al trasporto in ciascun mese dell'anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso

dall'Acquirente Unico, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria.

- 69.4 Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice di riferimento:
- a) comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 69.2, lettera b, punto i);
 - b) comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 69.2, lettera b, punto ii).
- 69.5 Le imprese distributrici sottese allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale.

Articolo 70

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

- 70.1 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, ciascuna impresa distributrice di riferimento:
- a) entro il 18 novembre, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) entro il 20 novembre, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - c) entro il 18 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - d) entro il 20 maggio, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.
- 70.2 In ciascun anno, ciascuna impresa distributrice di riferimento, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive:
- a) entro il 18 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 - b) entro il 20 maggio determina e comunica a Terna:

- i) i dati di cui al comma 38.1, lettera a), lettera b) e lettera e), punto i) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 - ii) limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, i dati di cui al comma 38.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
- 70.3 Entro il 20 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2, ciascuna impresa distributrice di riferimento, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nella propria area di riferimento, determina e comunica a Terna l'energia assoggettata al trasporto in ciascun mese nell'anno precedente per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente Unico, distinta per punti di prelievo trattati su base oraria e punti di prelievo non trattati su base oraria.
- 70.4 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice sottesa:
- a) comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2, lettera a);
 - b) comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2, lettera b).
- 70.5 Le imprese distributrici di riferimento allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive ai dati di misura relative ai punti di immissione e prelievo localizzati nella propria area di riferimento, specificando altresì l'impresa distributrice interessata da ciascuna rettifica.

Articolo 71

Obblighi informativi propri di Terna

- 71.1 Entro il 15 dicembre di ciascun anno Terna:
- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di sua competenza relative al primo semestre dell'anno in corso;
 - b) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del primo semestre dell'anno in corso, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.
- 71.2 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna:
- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio di *settlement* di sua competenza nell'anno precedente;

- b) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*;
- c) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio tardivo di sua competenza nell'anno precedente;
- d) ripubblica il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive;
- e) invia alla Direzione Mercati dell'Autorità un relazione sull'entità delle rettifiche tardive relative al quinto e sesto anno precedente, includendo anche le rettifiche tardive riferite ai medesimi anni e comunicate dalle imprese distributrici negli anni precedenti quello cui la relazione viene redatta;
- f) ai fini della verifica di cui ai commi 27.3e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto:
 - i) comunica a ciascun utente del dispacciamento per cui la predetta verifica ha avuto esito negativo la sospensione del pagamento delle partite economiche di conguaglio di *settlement* e delle partite economiche di conguaglio *load profiling*;
 - ii) segnala a ciascuna impresa distributtrice di riferimento nella cui area la predetta verifica non ha avuto esito positivo, l'incongruenza fra i dati di trasporto e i dati del dispacciamento, avviando con la medesima impresa un processo di riconciliazione di tali dati anche con il coinvolgimento delle imprese distributrici sottese alla medesima;
 - iii) segnala alla Direzione Mercati dell'Autorità le imprese distributrici di riferimento e gli utenti del dispacciamento per cui la predetta verifica non ha avuto esito positivo, unitamente all'ammontare delle partite economiche che risultano sospese.

71.3 Terna riporta nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 39.4, l'elenco delle rettifiche di *settlement* e delle rettifiche tardive comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'Articolo 70, con indicazione, per ciascuna rettifica, dell'impresa distributtrice interessata, dell'utente del dispacciamento cui la rettifica si riferisce e delle cause determinanti tale rettifica.

Articolo 72

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

72.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

72.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 73

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi

73.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.1, 69.2, 70.1 e 70.2 sono determinati facendo riferimento:

- a) per i punti di immissione ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;
- b) per i punti di prelievo ai dati effettivi di prelievo; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica.

73.2 Qualora i dati rilevanti per il *settlement* mensile o per i conguagli annuali siano stati determinati sulla base di criteri di stima o tramite opportuni algoritmi ingegneristici, come riportato all'Articolo 41, eventuali rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura. In nessun altro caso è permesso alle imprese distributrici di procedere a rettifiche di *settlement* o tardive ai suddetti dati.

73.3 Nell'aggiornare i dati di cui al comma 37.1, lettera b), e di cui al comma 38.1, lettera b) a seguito di rettifiche di *settlement* o di rettifiche tardive, le imprese distributrici considerano, limitatamente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, il profilo orario convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica di cui all'Articolo 13.

73.4 L'energia assoggettata al trasporto, inviata ai sensi del comma 69.3 e del comma 70.3:

- a) è aumentata del fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione di cui al comma 76.1;
- b) include i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, di cui al comma 16.4 del TIT.

Articolo 74

Inottemperanza agli obblighi informativi

74.1 Qualora un'impresa distributtrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 69.1 e 69.2, l'impresa distributtrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di immissione e prelievo localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributtrice sottesa inadempiente,

nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice sottesa.

- 74.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2, considera il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 74.3 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 70.1 e 70.2, Terna considera, limitatamente ai punti di immissione e prelievo localizzati nell'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice.
- 74.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, Terna sospende la verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui ai commi 27.3 e 55.2 nell'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente.
- 74.5 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna segnala all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, da parte delle imprese distributrici di riferimento, evidenziando anche le aree di riferimento in cui la verifica di cui ai commi 27.3 e 55.2 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto è sospesa.

Articolo 75

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

- 75.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi all'Articolo 69 e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi all'Articolo 70, acquisiscono carattere definitivo il 20 maggio dell'anno in cui sono comunicate.
- 75.2 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche tardive ai sensi dell'Articolo 51.
- 75.3 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al secondo terzo, quarto anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente possono essere aggiornate solamente in occasione della sessione di conguaglio per le rettifiche tardive prevista l'anno successivo.
- 75.4 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono più

essere ulteriormente aggiornate. I dati relativi ai suddetti periodi acquisiscono pertanto carattere definitivo e gli utenti del dispacciamento non possono essere più soggetti ad ulteriori conguagli con riguardo ai periodi suddetti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76 *Disposizioni finali*

- 76.1 Salvo dove diversamente specificato, ai fini delle determinazioni di cui al presente provvedimento:
- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna A, allegata al presente provvedimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna A allegata al presente provvedimento;
 - c) l'energia elettrica scambiata in ciascun periodo rilevante nei punti di interconnessione tra reti di trasmissione nazionale e reti di distribuzione e tra reti di distribuzione è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna B allegata al presente provvedimento.
- 76.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 76.3 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.
- 76.4 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.
- 76.5 Entro il 20 ottobre 2009 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 69.
- 76.6 Entro il 20 ottobre 2009 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 70.

Articolo 77

Corrispettivo di gradualità per l'anno 2009

- 77.1 In ciascun mese, il corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 di competenza di ciascun utente del dispacciamento è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 9 del TIV all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo connessi in bassa tensione trattati su base oraria o trattati per fasce diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, corrispondenti ai clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela, ad eccezione dei punti di prelievo corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia.
- 77.2 A seguito di rettifiche di *settlement* e a seguito di rettifiche tardive ai dati di misura Terna ridetermina il corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 di competenza di ciascun utente del dispacciamento applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 9 del TIV in vigore nel periodo cui il dato di energia elettrica rettificato si riferisce, considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.
- 77.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo di gradualità per l'anno 2009 ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:
- a) entro l'ultimo giorno di ciascun mese, limitatamente all'anno 2009:
 - i) l'ammontare del corrispettivo di gradualità per l'anno 2009, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali non domestici aventi diritto alla maggior tutela e connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce, diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali cui è erogato il servizio di salvaguardia;
 - ii) gli elementi necessari alla determinazione di tale corrispettivo;
 - b) entro il 30 giugno 2010, i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - c) entro il 30 giugno di ciascun anno, dal 2011 fino al 2015, i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
- 77.4 Ai fini del presente articolo l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di cui al comma 77.1 non è aumentata del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi cui al comma 76.1.

Articolo 78

Disposizioni transitorie per le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura relative all'anno 2008

- 78.1 Le partite di conguaglio *load profiling* e le partite di conguaglio per l'illuminazione pubblica sono determinate da Terna entro il 30 settembre 2009 con liquidazione entro il 15 ottobre 2009.

- 78.2 Le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* sono determinate secondo le modalità previste nel presente provvedimento in un'unica sessione entro il 30 settembre 2009 con liquidazione entro il 15 ottobre 2009.
- 78.3 Ai fini della determinazione delle partite economiche di cui al comma 78.2, sono considerate rettifiche di *settlement* tutte le rettifiche pervenute dalle imprese distributrici entro il 7 agosto 2009.
- 78.4 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono determinate secondo le modalità previste nel presente provvedimento.

Articolo 79

Disposizioni transitorie per l'anno 2009

- 79.1 Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano per l'anno 2009.
- 79.2 Terna determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante di cui all'Articolo 5 entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 79.3 L'utente del dispacciamento paga o riceve i corrispettivi di cui ai commi 15.1, 15.2 e 22.2 entro i medesimi termini previsti dalla Disciplina del mercato.
- 79.4 Terna calcola i corrispettivi proporzionali all'energia prelevata di cui all'Articolo 24 entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui al comma 15.3 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.
- 79.6 Entro il 10 settembre 2009, ciascuna impresa distributrice determina i CRPP relativi ai mesi compresi fra gennaio e maggio 2010, utilizzando l'energia prelevata nei medesimi mesi dell'anno 2009, determinata sulla base dei dati effettivi di prelievo, laddove disponibili, o sulla base dei criteri di cui al comma 28.3.
- 79.7 La sessione SEM1 è sospesa. Le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* sono determinate esclusivamente nella sessione SEM2.
- 79.8 I criteri di cui ai commi 42.1, lettera a) e 42.4, lettera a) sono sospesi.

Articolo 80

Disposizioni transitorie in merito alla verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto

- 80.1 In deroga a quanto previsto ai commi 27.3 e 55.2, per gli anni 2008 e 2009 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* e delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal

medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento a tutti i punti di prelievo inclusi nel proprio contratto di dispacciamento, come aggiornata a seguito delle rettifiche di *settlement*, e l'energia assoggettata al trasporto relativa ai medesimi punti, sia minore:

- a) del 3% della maggiore delle due per le partite economiche relative all'anno 2008;
- b) del 2% della maggiore delle due per le partite economiche relative all'anno 2009.

80.2 Ai fini della verifica di cui al comma 80.1 relativa all'anno 2008, Terna utilizza i dati sull'energia assoggettata al trasporto inviati dalle imprese distributrici ai sensi del punto 5 della deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009 ARG/elt 34/09.

80.3 In deroga a quanto previsto al comma 27.3, per l'anno 2010 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico alla verifica che il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, determinata ai sensi del comma 28.2, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto relativa ai medesimi punti nella medesima area sia minore del 2,5% della maggiore delle due.

80.4 In deroga a quanto previsto al comma 55.2, per l'anno 2010 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente e a tutti i periodi rilevanti di competenza della medesima sessione, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto riferita ai medesimi punti sia minore dell'1 % della maggiore delle due.

Tabella 1

Corrispettivo per l'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica.

| | |
|-------|--------------------|
| CAI | 3,72 €/mese |
|-------|--------------------|

Tabella 2

Corrispettivo per l'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| \overline{CAP}_F | 250 €/mese |
| \overline{CAP}_{DU} | 20 €/mese |
| \overline{CAP}_{D50} | 5,0 €/mese |
| \overline{CAP}_{D400} | 2,4 €/mese |
| \overline{CAP}_D | 2,54 €/mese |
| \overline{CAP}_G | 0,37 €/mese |

Tabella 3

Corrispettivi unitari di conguaglio compensativo

| Corrispettivi di conguaglio compensativo | Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione () | Altri punti di prelievo in bassa tensione (P^{nd}) |
|---|---|---|
| per l'anno 2008 (centesimi di euro al kWh) | 0 | 0 |
| per l'anno 2009 (centesimi di euro al kWh) | 0,187 | 0,250 |

Tabella 4

Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi

| Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica | Per punti di immissione e punti di prelievo % (A) | Punti di interconnessione fra reti % (B) |
|---|--|---|
| 380 kV | 0.9 | 0.9 |
| 220 kV | 2.9 | 0.9 |
| AT | 2.9 | |
| - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT | | 1.3 |
| - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT | | 2.9 |
| - altro | | 2.1 |
| MT | 5.1 | |
| - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT | | 3.6 |
| - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT | | 5.1 |
| - altro | | 4.4 |
| BT | 10.8 | |
| - punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT | | 7.0 |
| - altro | | 8.9 |

Tabella 5

Ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale

| mese | decade | orario convenzionale di accensione | orario convenzionale di spegnimento |
|-------------|---------------|---|--|
| Gennaio | 1 | 17.05 | 7.55 |
| | 2 | 17.15 | 7.50 |
| | 3 | 17.25 | 7.45 |
| Febbraio | 1 | 17.40 | 7.35 |
| | 2 | 17.55 | 7.20 |
| | 3 | 18.10 | 7.05 |
| Marzo | 1 | 18.20 | 6.50 |
| | 2 | 18.35 | 6.30 |
| | 3 | 18.50 | 6.10 |
| Aprile | 1 | 20.05 | 6.50 |
| | 2 | 20.15 | 6.30 |
| | 3 | 20.30 | 6.10 |
| Maggio | 1 | 20.45 | 5.55 |
| | 2 | 20.55 | 5.40 |
| | 3 | 21.10 | 5.30 |
| Giugno | 1 | 21.20 | 5.20 |
| | 2 | 21.25 | 5.20 |
| | 3 | 21.30 | 5.20 |

Allegato A

| | | | |
|-----------|---|-------|------|
| Luglio | 1 | 21.30 | 5.30 |
| | 2 | 21.20 | 5.40 |
| | 3 | 21.10 | 5.45 |
| Agosto | 1 | 20.55 | 6.00 |
| | 2 | 20.40 | 6.15 |
| | 3 | 20.20 | 6.30 |
| Settembre | 1 | 20.00 | 6.45 |
| | 2 | 19.40 | 6.55 |
| | 3 | 19.20 | 7.10 |
| Ottobre | 1 | 19.00 | 7.20 |
| | 2 | 18.40 | 7.35 |
| | 3 | 18.25 | 7.45 |
| Novembre | 1 | 17.10 | 7.00 |
| | 2 | 16.55 | 7.15 |
| | 3 | 16.50 | 7.25 |
| Dicembre | 1 | 16.50 | 7.40 |
| | 2 | 16.50 | 7.45 |
| | 3 | 16.55 | 7.55 |

APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 36.2

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità*: un unico file per ciascun mese, per ciascuna Area di Riferimento, per ciascun UdD
- b. *Formato*: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”
- c. *Intestazione*: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1
- d. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di prelievo
- e. *Informazioni*: ad ogni punto di prelievo corrisponde un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punti 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese distributrici per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC) o, alternativamente, con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell’invio, la possibilità di riscontro fra le parti dell’avvenimento e dei contenuti della comunicazione stessa.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI PRELIEVO¹

- a. *Mittente*: Ragione sociale dell’impresa distributrice
- b. *Area di riferimento*: Codici di identificazione definiti da Terna
- c. *Utente del dispacciamento*: Codici di identificazione definiti da Terna
- d. *Mese di competenza*: mese rilevante ai fini delle informazioni rappresentato come: AAMM
- e. *POD*: codice POD assegnato al punto di prelievo
- f. *Codice Fiscale*: Codice fiscale del titolare del punto di prelievo
- g. *Partita Iva*: Partita Iva del titolare del punto di prelievo
- h. *Tipo di misuratore*: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo, rappresentato con la codifica seguente:
 - O – Misuratore Orario
 - E – Misuratore Elettronico (a sensi della deliberazione n. 292/06)
 - T – Misuratore né di tipo Orario né di tipo Elettronico
- i. *Trattamento Mese MM*: Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM, rappresentato con la codifica seguente:
 - O – Trattamento su base oraria
 - F – Trattamento per Fasce

¹ Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di prelievo il relativo campo è vuoto

- M – Trattamento Monorario
- j. *Trattamento Mese MM+1*: Tipo di trattamento ai sensi del TILP cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1, rappresentato con la codifica seguente:
 - O – Trattamento su base oraria
 - F – Trattamento per Fasce
 - M – Trattamento Monorario
- k. *CRPP F1 giugno anno AA...CRPP F3 maggio anno AA+1*: i 36 campi CRPP sono rappresentati con notazione scientifica a 4 cifre significative, esponente a 1 cifra più il segno.

In particolare: per i punti trattati orari i CRPP sono posti a “0”, per i punti di illuminazione pubblica non trattati orari, i CRPP sono posti a “9999E+9”

- l. *Consumo annuo complessivo YY*: è il prelievo in kWh dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile; esso è aggiornato in concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP;
- m. *Consumo annuo Fi Anno YY*: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall’1 gennaio al 31 dicembre dell’ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo; esso è aggiornato nel flusso inerente al giugno dell’anno AA in concomitanza dell’aggiornamento annuale dei CRPP;
- n. *Disalimentabilità*: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08, rappresentato con la codifica seguente:
 - Y- punto disalimentabile
 - N- punto non disalimentabile
- o. *Regime di compensazione sociale*: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08 (codice alfanumerico di quattro caratteri)
- p. *Data inizio erogazione bonus disagiati*: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08 rappresentata come aammgg
- q. *Data termine erogazione bonus disagiati*: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentata come aammgg
- r. *Mese entro cui il cliente deve rinnovare*: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08) rappresentato come aamm
- s. *Altre comunicazioni inerenti bonus sociale*: codice alfanumerico di quattro caratteri.